

# Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.6.2019 La Nuova Procedura Civile, 3, 2019

Centro Studi



Edizioni

#### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# Gratuito patrocinio, istanza, dichiarazione sostitutiva, contenuto

L'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv., con modif., dalla L. n. 326 del 2003, e risultante dall'aggiunta operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione del comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, che disciplina il contenuto dell'istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l'indicazione specifica dell'entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi.

La richiamata disposizione va interpretata nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicchè va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo.

# Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.12.2018, n. 31823

...omissis...

#### Rilevato

che il Tribunale di Rieti respingeva l'opposizione ad ATP ex art. 445 bis c.p.c., proposto ad istanza di ZZZ per sentire accertare il requisito sanitario relativo all'assegno di assistenza L. n. 1118 del 1971, ex art. 13, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Rilevava il Tribunale che, ai fini della liquidazione delle spese non vale nè l'autocertificazione prodotta in sede di a.t.p. al doc. 2 "dichiaro di non svolgere alcuna attività lavorativa e che il mio unico reddito personale per il 2013 è stato di zero. Dichiaro, inoltre, che il mio unico reddito familiare rientra nel D.L. n. 269 del 2003, art. 42 comma 11", nè quella identica prodotta in sede di merito e che da tali autocertificazioni, inoltre, si evinceva che la ricorrente aveva un "reddito familiare", circostanza in contrasto con la sbarratura delle voci relative ai componenti della famiglia nell'autocertificazione allegata al ricorso;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione ZZZ sulla base di unico motivo;

che l'Inps si è costituito con memoria in calce al ricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

#### Considerato

che con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che non si comprende il motivo del rifiuto dell'autocertificazione prodotta sia in sede di ATP che in sede di merito, posto che, secondo le indicazioni offerte dalla suprema Corte, la nuova normativa non impone all'interessato di formulare la dichiarazione in oggetto secondo uno schema rigido e predeterminato per legge, nè alcuna rigida formula per il soddisfacimento del suddetto onere. Precisa che nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di ATP nonchè nel giudizio di opposizione, aveva precisato di trovarsi nelle condizioni indicate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza, come da allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente;

che il motivo è ammissibile, risultando assolte le prescrizioni desumibili dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto il contenuto essenziale delle dichiarazioni ivi valorizzate è riprodotto nel ricorso e ne è indicata la collocazione processuale, con riferimento agli atti contenuti nei fascicoli di merito pure prodotti;

che nel merito, esso è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte cha ha stabilito (v. Cass. 29-11-2016, n. 24303, Cass. n. 16616 del 25/06/2018) che l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv., con modif., dalla L. n. 326 del 2003, e risultante dall'aggiunta operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione del comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, che disciplina il contenuto dell'istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l'indicazione specifica dell'entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla

tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi;

che, inoltre, la disposizione va interpretata nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicchè va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (v. Cass. 26-07-2011, n. 16284);

che ne consegue l'idoneità della dichiarazione in atti a determinare, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. l'esonero dalle spese di lite;

che la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, dichiarando non dovuto dalla ricorrente l'importo delle spese poste a suo carico nel giudizio di merito ed esonero della parte dal pagamento delle spese di c.t.u., che vanno poste a carico dell'Inps;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e vanno distratte in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.

### **PQM**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto l'importo relativo alle spese del giudizio di merito, ponendo a carico dell'Inps le spese di c.t.u. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

